

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**(Causa C-516/07)**

(2008/C 37/09)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che:

- non avendo individuato tutte le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE⁽¹⁾, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 7, della citata direttiva
- non avendo comunicato alla Commissione l'elenco di tutte le autorità competenti, il Regno di Spagna è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 3, n. 8, della direttiva 2000/60/CE

— Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso della Commissione si fonda sull'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Ai sensi dei nn. 2, 7 e 8 di tale articolo, gli Stati membri dovevano individuare le autorità competenti per l'applicazione delle norme della direttiva 2000/60/CE e comunicare alla Commissione l'elenco delle autorità competenti entro un termine prefissato.

⁽¹⁾ GU L 327, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania**(Causa C-518/07)**

(2008/C 37/10)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva 95/46/CE⁽¹⁾, in quanto sottopone le autorità competenti ad effettuare i controlli sul trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico alla vigilanza dello Stato nei Länder: Baden-Württemberg, Baviera, Berlino, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Mecleburgo-Pomerania occidentale, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Schleswig-Holstein e Turingia e, in tal modo, traspone in maniera scorretta il precetto secondo cui le autorità di controllo della protezione dei dati devono essere «pienamente indipendenti»;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 28, n. 1, primo comma, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio obbliga gli Stati membri a conferire l'incarico ad «una o più autorità pubbliche (...) di sorvegliare (...) l'applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri», cioè di controllare le disposizioni di tutela dei dati personali. L'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva esige che le autorità di controllo incaricate siano «pienamente indipendenti». Il testo della direttiva prevede che le autorità di controllo non devono essere influenzate da altre autorità statali o da altri enti esterni all'apparato statale, cosicché la normativa degli Stati membri deve escludere qualsiasi influenza esterna sulle decisioni delle autorità di controllo e sulla loro attuazione. Il termine «pienamente» indipendente implica che l'indipendenza deve sussistere rispetto a qualsiasi soggetto e sotto qualsiasi profilo.

Pertanto, sarebbe incompatibile con l'art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva, assoggettare le autorità competenti per il controllo sul trattamento dei dati in settori diversi da quello pubblico ad un controllo di fatto, di diritto o di servizio da parte dello Stato, come avviene in tutti i 16 Länder della Repubblica federale di Germania. Poiché la normativa di ciascuno di questi Länder assoggetta le autorità di controllo a diverse combinazioni di questi tre tipi di controllo, ciò determina una violazione da parte della Repubblica federale di Germania dell'obbligo di garantire che le autorità di controllo siano «pienamente

indipendenti», sancito dall'art. 28, n. 1, secondo comma. A prescindere dalle differenze tra il controllo di fatto, di diritto o di servizio, tutti questi tipi di controllo determinano una violazione dell'indipendenza richiesta dalla direttiva.

Sotto il profilo teleologico il legislatore comunitario ha considerato essenziale la piena indipendenza, grazie alla quale la funzione delle autorità di controllo di cui all'art. 28 della direttiva può essere efficacemente espletata. La nozione di «pienamente indipendente» è ulteriormente chiarita dal contesto in cui la norma è stata adottata. Anche sotto il profilo sistematico il requisito secondo cui le autorità di controllo degli Stati membri devono essere «pienamente indipendenti» è coerente con la normativa esistente nella Comunità nel settore della tutela dei dati. Così, l'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che il rispetto delle regole sulla protezione dei dati a carattere personale «è soggetto al controllo di un'autorità indipendente».

La tesi sostenuta dalla Repubblica federale di Germania di un'indipendenza relativa, cioè di un'indipendenza delle autorità di controllo solo dagli stessi controllati, non può essere conciliata con la formulazione chiara ed esaustiva della direttiva, che esige un'indipendenza assoluta. Inoltre, la previsione del secondo comma dell'art. 28, n. 1, sarebbe svuotata di qualsiasi contenuto. Deve essere altresì respinta l'argomentazione secondo cui l'art. 95 CE, in quanto fondamento normativo pertinente della direttiva, e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità suggeriscono un'interpretazione restrittiva del requisito della piena indipendenza. La Corte di giustizia ha già dichiarato che la direttiva è stata legittimamente adottata e che è vietata un'interpretazione restrittiva delle sue disposizioni in fattispecie a carattere non economico. Del resto, la disposizione di cui trattasi non va oltre quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva in conformità con l'art. 95 CE e con il principio di sussidiarietà.

(¹) GU L 281, pag. 31.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-519/07 P)

(2008/C 37/11)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e S. Noë, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Koninklijke Friesland Foods NV, già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso di annullamento della decisione (¹) e condannare la Koninklijke Friesland Foods NV (KFF) alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale [e] della presente impugnazione;
- in subordine: annullare la sentenza impugnata in quanto essa concede diritti ad operatori di mercato diversi dalla Koninklijke Friesland Foods NV, i quali l'11 luglio 2001 avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese, e respingere il ricorso di annullamento della decisione in quanto diretto a riconoscere diritti ad operatori di mercato diversi dalla KFF i quali, l'11 luglio 2001, avevano presentato una domanda di ammissione al regime di aiuto in questione presso l'amministrazione tributaria olandese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario:

- i) nel giudicare che la KFF abbia un interesse ad agire poiché, qualora il ricorso fosse accolto, essa potrebbe far prendere in esame talune sue pretese nei confronti delle autorità olandesi relativamente al regime cfa (v. sentenza impugnata, punti 58-73);
- ii) nel giudicare che la KFF sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione controversa (v. sentenza impugnata, punti 93-101);
- iii) nell'annullare la decisione sulla base di fatti che non erano noti alla Commissione e nemmeno dovevano necessariamente esserlo al momento in cui quest'ultima ha adottato la decisione, vale a dire la situazione concreta della KFF (v. sentenza impugnata, punti 141-143);
- iv) prima parte: nel considerare manifestamente a torto un elemento, che è di rilevanza essenziale per il ragionamento del Tribunale, come non contestato e dunque provato (affermando a torto che la Commissione non avrebbe formulato obiezioni avverso il fatto che la ricorrente avrebbe adottato misure contabili e decisioni di carattere economico e finanziario che non potevano essere modificate entro quindici mesi, sentenza impugnata, in particolare punto 137);

seconda parte: nel giudicare che un'impresa che aveva presentato solamente una domanda per essere ammessa ad un regime di aiuti possa avanzare pretese di legittimo affidamento (v. sentenza impugnata, punti 125-140);

- v) nel ritenere che la KFF possa a ragione invocare il principio della parità di trattamento (v. sentenza impugnata, punti 149 e 150);